



COMUNE DI FOLLO

(Provincia della Spezia)

P.zza Matteotti, 9 - 19020 FOLLO (SP)

Tel. 0187 599911 – Fax 0187 558149

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2018

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	4
<u>TRIBUTO TASI</u>	4
Art. 2. Presupposto per l'applicazione della TASI.....	4
Art. 3. Soggetti passivi della TASI e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	4
Art. 4. Base imponibile della TASI.....	5
Art. 5. Determinazione delle aliquote della TASI	5
Art. 6. Riduzioni ed esenzioni TASI	5
Art. 7. Cumulo di riduzioni e agevolazioni	5
Art. 8. Dichiarazione TASI	5
<u>TRIBUTO TARI</u>	6
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	7
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	7
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani.....	8
Art. 4 - Soggetto attivo	8
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	8
Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo	8
Art. 6 - Soggetti passivi	9
Art. 7 - Locali ed aree non soggetti al tributo.....	9
Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	10
Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	10
Art. 10 - Superficie degli immobili	10
TITOLO III – TARIFFE	11
Art. 11 - Costo di gestione	11
Art. 12 - Determinazione della tariffa.....	11
Art. 13 - Articolazione della tariffa	12
Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo.....	13
Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche.....	13
Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche	14
Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	15
Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche	16
Art. 19 - Scuole statali.....	16
Art. 20 - Tributo giornaliero.....	16
Art. 21 - Tributo provinciale.....	16

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni	17
Art. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche	17
Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche	17
Art. 24 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni.....	18
Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	18
Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	18
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	18
Art. 27 - Obbligo di dichiarazione	18
Art. 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	19
Art. 29 - Riscossione e Versamenti	20
TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie	20
Art. 30 - Disposizioni transitorie	20
Art. 31 - Disposizioni in merito ai pagamenti del tributo	21
ALLEGATO A) TARI - Categorie di utenze non domestiche.	22
<u>PARTE COMUNE</u>	23
Art. 32. Poteri del Comune	23
Art. 33. Sanzioni.....	23
Art. 34. Accertamento e Riscossione.....	24
Art. 35. Interessi	25
Art. 36. Rimborsi e compensazioni.....	25
Art. 37. Contenzioso	25
Art. 38. Diritto di interpello	26
Art. 39 Mediazione	26
Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni.....	26

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) prevista dall'art.1, comma 639 della legge 27/12/2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
4. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
5. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Per la disciplina dell'IMU si fa pertanto al relativo regolamento e all'art. 13 del D.Lgs. 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Restano salve le riduzioni o esenzioni stabilite nel corso del tempo dalla normativa nazionale.

TRIBUTO TASI

Art. 2. Presupposto per l'applicazione della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli nonché degli immobili esenti ai sensi del successivo art. 6.
2. Sono esenti dal tributo:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
 - b) gli immobili di cui all'articolo 6

Art. 3. Soggetti passivi della TASI e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Art. 4. Base imponibile della TASI

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 5. Determinazione delle aliquote della TASI

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi pubblici indivisi di seguito individuati:
 - a) illuminazione pubblica.
 - b) manutenzione strade.
 - c) polizia locale.
2. L'aliquota base della TASI è dell'1 per mille.
3. Con deliberazione avente natura regolamentare il Consiglio Comunale, entro la data fissata con legge dello Stato per l'approvazione del Bilancio Preventivo, in conformità con i costi dei servizi individuati al comma 1. del presente articolo, può diminuire l'aliquota sino all'azzeramento, o aumentarla in modo che la l'aliquota massima complessiva dell'IMU e del TASI non superi i limiti fissati dalla legge per la sola IMU.
4. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota non può essere superiore all'1 per mille.

Art. 6. Riduzioni ed esenzioni TASI

1. Sono totalmente esenti dall'applicazione del tributo le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali degli immobili diverse da A1, A8 e A9);
2. Restano salve riduzioni o esenzioni dal tributo stabilite nel corso del tempo dalla normativa nazionale.

Art. 7. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 8. Dichiarazione TASI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio della detenzione e del possesso;
- b) la cessazione della detenzione e del possesso;
- c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
- d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Per i possessori valgono le norme previste per l'Imu. Tutti i detentori debbono presentare la dichiarazione nelle casistiche sopra previste.

2. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) entro 90 giorni dall'inizio del possesso e della detenzione dei fabbricati o delle aree soggetti al tributo o dalla variazione degli elementi per la determinazione del tributo.
 - b) entro 30 giorni dalla cessazione della detenzione o del possesso dei fabbricati o delle aree soggetti al tributo.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 3. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (cognome e nome o denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, eventuale partita I.V.A., residenza, domicilio fiscale o sede legale);
 - b) se società i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei fabbricati e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
6. La dichiarazione, predisposta sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

TRIBUTO TARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) stabilendo in particolare condizioni e modalità per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, per quanto compatibile, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono **rifiuti speciali**, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nella rispettiva delibera di assimilazione provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. Sono esclusi dall'assimilazione tutti i rifiuti non pericolosi provenienti dalle superfici operative delle attività artigianali e industriali (categorie 18 – 19 - 20 – 21 dell'allegato A) che rimangono speciali, restando conseguentemente a carico del produttore l'onere del relativo smaltimento, fatta eccezione dei rifiuti derivanti dagli uffici, mense, cucine, servizi igienici, spogliatoi, magazzini, sale mostra/esposizioni ed aree scoperte delle medesime utenze.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali e/o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi ecc..;
 - c. **aree scoperte operative**: superfici destinate allo svolgimento di una attività economica;
 - d. **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione comprese le pertinenze;
 - e. **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo con l'attivazione di due o più utenze dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli

enti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il pagamento del tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte.

Art. 7 - Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
 - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione/stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori purché non siano utilizzate;
 - e. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - g. soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, per la sola superficie con altezza inferiore a metri 1,50;
2. Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso.
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente

rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 7.

Art 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ovvero in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione la tipologia di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10 - Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale,

determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, con le seguenti modalità:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, data prevista da norme statali, relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13 - Articolazione della tariffa

1. Il Comune ha introdotto, per il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, un modello organizzativo e gestionale attuativo delle norme contenute nel D.Lgs. 22/97 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e delle norme contenute nel DPR 158/99 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, sia con riguardo agli obiettivi di raccolta differenziata previsti, sia con riguardo all'applicazione di un modello tariffario impostato sulla qualità e sulla quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

A tale proposito il Comune ha adottato un sistema di raccolta del rifiuto indifferenziato prodotto con contenitori personalizzati dotati di transponder elettronico e con cassonetto personalizzato con transponder per le utenze non domestiche che ne facciano richiesta, assegnato alla singola utenza. Questo sistema permette di rilevare, in modo puntuale, le quantità di rifiuto prodotte dall'utente attraverso una tecnologia di identificazione installata sul mezzo di raccolta dei rifiuti ed il transponder montato sul cassonetto personalizzato.

Detto sistema comporta due oneri in carico all'utenza:

- 1) l'utente è obbligato a ritirare/riconsegnare il cassonetto personalizzato entro 30 giorni dalla data di inizio occupazione e detenzione dei locali o di abbandono degli stessi;
- 2) è vietato il trasferimento discrezionale dei bidoni personalizzato all'utenza che subentra nei locali; ne consegue che, in caso di cessazione dell'utenza, il cassonetto personalizzato deve essere riconsegnato al Comune.

Nel caso in cui diversi nuclei familiari sono domiciliati e/o residenti nella stessa civile abitazione, per i quali sussiste l'obbligo di presentare distinte denunce di occupazione dei locali possono, in considerazione della ridotta quantità di rifiuti prodotti, chiedere l'utilizzo in comune dei cassonetti; tale volontà deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. Le eventuali eccedenze di volume e di svuotamenti rispetto ai minimi previsti sono imputate all'utenza intestataria del cassonetto personalizzato.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e/o professionale è obbligatorio presentare la denuncia di inizio occupazione. La tariffa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica categoria di utenza non domestica ed è commisurata alla qualità e quantità di rifiuti prodotti o, se il cassonetto personalizzato non viene utilizzato, alla sola quota fissa e quota variabile di base. Solo in questo caso l'utenza non domestica potrà evitare l'assegnazione del cassonetto personalizzato e sarà autorizzata a conferire i soli rifiuti assimilati nei sacchetti/cassonetto dell'unità immobiliare adibita a civile abitazione.

3. La tariffa si compone di una quota fissa e di una quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche così suddivisa.

$$\text{Tassa} = Q_f + (Q_{vb} + Q_v)$$

dove

Q_f : QUOTA FISSA (canone base servizio) relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti.

Q_{bv} : QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO che si può definire come canone di allacciamento al servizio. La quota è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti), è composta da una quota calcolata sulla base dei criteri definiti dal DPR 158/99 e una quota ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio

pubblico da parte delle utenze. Tale quota è sempre dovuta anche nel caso in cui l'utenza non ritiri la struttura personalizzata (bidone) considerando un volume base pari a 30 litri.

Qv: QUOTA VARIABILE (canone di utilizzo) è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di allacciamento al servizio.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratta l'occupazione o la detenzione dei locali oggetto di tassazione; a tal fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Lo stesso criterio si applica anche al calcolo dei componenti il nucleo familiare.

Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche

1. QUOTA FISSA – canone base servizio (costi gestione fissi):

L'importo di riferimento per il calcolo della quota fissa è calcolato sulla base dell'aggregazione dei costi fissi generali del servizio per i gruppi di utenze domestiche e non domestiche, moltiplicati per la percentuale del gettito TARI di competenza delle utenze domestiche.

La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione K_a e che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

2. QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO – canone base servizio (costi gestione variabili)

La quota base del costo variabile del servizio è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili ed è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio assegnato se sussistono servizi diversi, agli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di svuotamenti minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati con il servizio.

3. QUOTA BASE RIFIUTO ORGANICO – canone base servizio raccolta rifiuto organico

E' la quota relativa ai costi per il servizio di raccolta del rifiuto organico ripartiti sulle utenze

allacciate a tale servizio. Tale quota si intende dovuta da tutte le utenze domestiche con una differenza di costo, stabilita nella delibera per le utenze che facendo uso del compostaggio domestico effettuano un numero di conferimenti minore rispetto al massimo previsto perché sottoscrivono adeguata convenzione, approvata dalla giunta comunale, per l'autorizzazione e verifica della pratica del compostaggio domestico ai sensi del vigente regolamento di gestione dei rifiuti urbani.

4. QUOTA VARIABILE – canone di utilizzo (costi gestione variabili)

Questa quota variabile è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili del servizio e sarà **riconosciuta al gestore** dalle sole utenze che hanno superato la produzione minima per i singoli nuclei familiari (sottocategorie) prevista dal canone base. L'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

Alle utenze domestiche per le quali sia comprovato il mancato utilizzo del servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato, ossia per le quali non risulti mai ritirato e/o svuotato il bidoncino dell'indifferenziato dotato di trasponder RFID (TAG) nell'arco dell'anno e senza specifica motivazione, potrà essere applicata una maggiorazione secondo le modalità definite nella delibera di approvazione della tariffa.

Alle utenze domestiche per le quali sia comprovato il mancato utilizzo del servizio, ossia per le quali non risulti mai ritirato e/o svuotato il bidoncino del rifiuto organico dotato di trasponder RFID (TAG) nell'arco dell'anno e senza specifica motivazione, potrà essere applicata una maggiorazione secondo le modalità definite nella delibera di approvazione della tariffa.

I coefficienti rilevati nel calcolo della tariffa nonché il numero degli svuotamenti minimi sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Tuttavia, nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a 2 nella generalità dei casi.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità abitative tenute a disposizione (seconde case) da soggetti residenti nel territorio comunale, il numero degli occupanti è fissato in una unità.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito sono computate con l'utenza domestica principale di cui sono pertinenza. Se questi locali sono condotti da persona fisica che **non è titolare di utenze domestiche** nel Comune di Follo, si assume come numero degli occupanti un componente.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. QUOTA FISSA – canone di allacciamento al servizio (costi gestione fissi)

L'importo di riferimento per il calcolo della quota fissa è determinato sulla base dell'aggregazione dei costi fissi generali del servizio per i gruppi di utenze domestiche e non domestiche, moltiplicati per la percentuale di gettito TARI di competenza delle utenze non domestiche.

La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (vedi allegato 1 - tabella 3B del DPR 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kc più vicino a quello previsto nella tabella 3b.

2. QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO – CANONE BASE SERVIZIO (costi gestione variabili)

La quota base del costo variabile del servizio è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili ed è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alle quantità di rifiuto medie effettivamente conferite. Il valore dipende dalla media pesata dopo aver tolto i valori massimi e minimi al fine di ottenere un minimo reale adeguato per ogni sottocategoria di utenza.

3. QUOTA BASE RIFIUTO ORGANICO – canone base servizio raccolta rifiuto organico

E' la quota relativa ai costi per il servizio di raccolta del rifiuto organico ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio. Tale quota si intende dovuta solo dalle utenze che ne facciano espressa richiesta per esigenze di gestione del rifiuto stesso. La quota viene definita nella delibera di approvazione delle tariffe.

4. QUOTA VARIABILE – canone di utilizzo (costi gestione variabili)

Questa quota variabile è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili del servizio e sarà riconosciuta al gestore dalle sole utenze che hanno superato la produzione minima prevista per ogni singola categoria di utenza non domestica prevista dal canone di base. L'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di svuotamenti eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

Alle utenze non domestiche per le quali sia comprovato il mancato utilizzo del servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato, ossia per le quali non risulti mai ritirato e/o svuotato il bidoncino e/o cassonetto personalizzato dell'indifferenziato dotato di trasponder RFID (TAG) nell'arco

dell'anno e senza specifica motivazione, potrà essere applicata una maggiorazione secondo le modalità definite nella delibera di approvazione della tariffa.

I coefficienti rilevati nel calcolo della tariffa nonché il numero degli svuotamenti minimi sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 19 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 20 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. Si stabilisce che la tariffa di cui al presente articolo non può comunque essere inferiore a cinque euro ad evento.

Art. 21 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: si applica una quota variabile base del servizio ridotta del 50%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: Si applica una quota variabile base del servizio ridotta del 50%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che ne facciano richiesta previa presentazione di apposita documentazione, sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) assegnazione di un bidone personalizzato per i nuclei familiari con soggetti con problemi di incontinenza che presentano preventivamente allo Sportello del Comune apposita istanza accompagnata da documentazione medica, gli svuotamenti di tale bidone non saranno conteggiati nella tariffa
 - b) un numero di 26 svuotamenti/anno “in franchigia” oltre a quelli minimi per i nuclei familiari con neonati fino al terzo anno di età al 1 gennaio di ogni anno al fine di agevolare la crescita familiare e lo smaltimento dei pannolini;
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, su presentazione di apposita dichiarazione.

Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte stabilmente destinati a sede delle Forze dell'Ordine
3. In considerazione del ruolo sociale svolto e della irrilevante produzione di rifiuti sono esenti dal pagamento della TARI le attività commerciali ubicate nelle frazioni di Carnea, Bastremoli, Sorbolo, Follo Alto e Tivegna.
4. La parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, che il produttore dimostri di aver avviato a recupero nell'anno di riferimento. Il rapporto è calcolato confrontando il quantitativo di rifiuti avviati al recupero con il Kq previsto dalla tabella 4° allegata al D.P.R. 158/99 moltiplicato per due. Tale riduzione non potrà comunque superare il 30% della parte variabile del tributo.
5. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 24 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, alle quali dovrà essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione sul sito web del Comune.

Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è ridotto, in misura da stabilire nell'apposita delibera di approvazione della tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al massimo al 60% per le utenze poste nelle zone non servite.

Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni previste negli articoli precedenti, la riduzione complessiva non può comunque superare il 60% della quota fissa e variabile.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 - Obbligo di dichiarazione

I soggetti passivi del tributo, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche residenti sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Alla dichiarazione di inizio utenza è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la dichiarazione di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un maggiore ammontare della tassa.

Alla dichiarazione di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e/o aree è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la dichiarazione di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un minore ammontare della tassa.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero se il subentrante ha assolto il tributo a seguito di dichiarazione o recupero d'ufficio.

Art. 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, deve essere presentata entro il termine del 30 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.
4. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree ed i dati catastali ;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche

deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) o in allegato a messaggio di posta elettronica certificata. Nei casi di spedizione fa fede la data di invio.

La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione, non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29 - Riscossione e Versamenti

1. Il Comune, riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. Le modalità del versamento del tributo, la determinazione del numero e la scadenza delle rate, saranno stabilite con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 30 - Disposizioni transitorie

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di

quanto dovuto.

Art. 31 - Disposizioni in merito ai pagamenti del tributo

Il pagamento del tributo TARI e della collegata addizionale provinciale dovrà avvenire come segue:

1. due rate di eguale importo a copertura della quota fissa e della quota variabile di base con scadenza individuata nel regolamento tariffario
2. il conguaglio individuale sulle somme dovute per ciascuna annualità sarà versato entro la scadenza della prima rata dell'annualità successiva

ALLEGATO A) TARI - Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche > 5000	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

PARTE COMUNE

Art. 32. Poteri del Comune

1. Il comune designa un funzionario responsabile sia per la TARI che per la TASI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento per la TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI o della TASI risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre

alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli oggetti di imposta posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. La contestazione della violazioni di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
8. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
 - d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, interviene oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma prima dell'accertamento;

Art. 34. Accertamento e Riscossione

1. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione della TARI e della TASI sono gestiti direttamente dal Comune o tramite concessionario.
2. L'importo della TARI dovuto per ciascun anno deve essere versato utilizzando il modello F24.
3. L'importo della TASI, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra possessore e detentore, è a carico del detentore per la percentuale tra il 10% e il 30% fissata con la deliberazione con cui vengono determinate le aliquote e per il residuo è a carico del possessore.
4. L'importo della TASI dovuto per ciascun anno deve essere versato in due rate, che scadono rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre o con un unico versamento il 16 giugno, utilizzando il modello F24. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

5. Il Comune, almeno 10 giorni prima della scadenza della prima rata invia a ciascun contribuente, per quel che riguarda la Tari, un prospetto di liquidazione del tributo dovuto sulla base dell'ultima dichiarazione presentata, contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del tributo dovuto, e, per quel che riguarda la Tasi, un prospetto contenente tutti i dati relativi al tributo risultanti al Comune e tutte le informazioni necessarie al calcolo e al pagamento del tributo.
6. Nel caso di modifica delle condizioni tariffarie nel corso dell'anno il Comune provvederà al recupero o alla restituzione della differenza con il pagamento dell'anno successivo. Il contribuente nel caso di modifica tariffaria a suo favore può richiedere il ricalcolo delle rate residue, almeno 10 giorni prima della scadenza della prima delle stesse.
7. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 3 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari o di Tasi mediante compensazione del credito. L'istanza deve essere presentata 90 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 38. Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 39 Mediazione

Per controversie fino a 20.000 euro, ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015, è previsto l'istituto della mediazione. Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. La procedura di reclamo-mediazione deve essere conclusa entro il termine di 90 gg.. Durante tale periodo il ricorso non è procedibile e sono altresì sospesi la riscossione e il pagamento delle somme dovute. Qualora non si ritenga accoglibile il reclamo e la eventuale proposta di mediazione, l'Ente potrà formulare una propria proposta tenuto conto di quanto previsto nel c. 5 del citato art. 17 bis. Decorso infruttuosamente il termine suddetto di 90 gg. Il ricorso diventa procedibile e l'interessato, entro 30 gg., dovrà costituirsi in giudizio secondo le modalità di cui all'art.22 del D. Lgs. 546/92 presso gli organi competenti.

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2018.